

STUDI DI FATTIBILITA' E LORO SVILUPPO PROGETTUALE

IL CIPE

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) che, all'art. 14, dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di programmi triennali, definiti momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni, predisposti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. A) della medesima legge; VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, all'art. 1, al dichiarato fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici istituisce, presso la Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo rotativo per la progettualità che anticipa a Regioni ed Enti locali le spese occorrenti per il finanziamento, tra l'altro, di studi di fattibilità;

VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che – all'art. 11, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144 – istituisce il “fondo per la progettazione” per il finanziamento, a fondo perduto, della progettazione di opere di competenza delle Amministrazioni statali e degli enti sovrazionali da esse vigilati; VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per le aree depresse;

VISTA la citata legge n. 144/1999, che, all'art. 4, individua lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi di lire quale strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, all'art. 54, istituisce un fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli Enti locali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (G.U. n.195/1998), con la quale questo Comitato attribuiva 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti della legge n. 208/1998, alle Intese istituzionali di programma per la realizzazione di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo del 3% di detto importo, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità;

VISTE le delibere 30 giugno 1999, n. 106 (G.U. n. 248/1999), e 6 agosto 1999, n. 135 (G.U. n. 242/1999), con le quali questo Comitato ha proceduto all'ammissione a finanziamento degli studi di fattibilità come sopra selezionati ed ha formulato direttive sui contenuti, indicando in apposito allegato (all. B) i requisiti che i medesimi debbono presentare;

VISTE le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 142 (G.U. n. 266/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (G.U. n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (G.U. n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (G.U. n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (G.U. n. 142/2001), e 3 maggio 2002, n. 36 (G.U. n. 167/2002), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse per le aree depresse recate, rispettivamente, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, e 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTA la propria delibera 28 marzo 2002, n. 11 (G.U. n. 123/2002), riguardante modalità di approvazione degli studi di fattibilità;

VISTA la propria delibera 2 agosto 2002, n. 62 (G.U. n. 261/2002), con la quale, fra l'altro, viene affidata a Sviluppo Italia l'attività di advisor e di supporto tecnico alle Amministrazioni centrali, alle Regioni e alle Province autonome; nella fase attuativa degli studi di fattibilità, a partire da quelli già conclusi;

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata, nel processo di razionalizzazione della spesa per investimenti pubblici, conferisce specifica rilevanza agli studi di fattibilità e mira ad assecondare l'attivazione della fase di progettazione;

PRESO ATTO che il Ministero per i beni e le attività culturali ha espressamente indicato nelle linee programmatiche già inviate a questo Comitato la traduzione degli studi di fattibilità in progettazione come una delle priorità per l'attivazione di risorse per assistenza tecnica di cui al punto 4.4. della delibera n. 36/2002;

PRESO ATTO della relazione dell'Unità di valutazione degli investimenti pubblici sugli esiti della tornata di studi di fattibilità finanziati da questo Comitato con le citate delibere nn. 106/99 e 135/99, relazione nella quale si individuano alcuni possibili interventi volti a valorizzare i risultati degli studi di fattibilità già conclusi ed a promuovere la qualità degli studi futuri;

#### **DELIBERA**

1) Traduzione degli studi di fattibilità in progettazione di opere

1.1 Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze attiva le misure necessarie per promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi oggetto degli studi di fattibilità di cui alle delibere nn. 106/99 e 135/99, che si siano conclusi con una valutazione positiva circa la convenienza degli interventi analizzati.

A tal fine individua, di concerto con le Amministrazioni competenti e secondo la procedura descritta nell'allegato alla presente delibera, gli studi di fattibilità sui quali avviare attività di supporto tecnico alla traduzione progettuale dei risultati degli studi stessi.

1.2 In attuazione delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni della delibera n. 62/2002, il servizio di supporto tecnico alle Amministrazioni competenti è affidato a Sviluppo Italia S.p.A.

1.3 Il programma operativo concernente lo sviluppo progettuale degli studi di fattibilità che Sviluppo Italia presenterà al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione per l'approvazione, ai sensi del punto 2 della citata delibera n. 62/2002, individuerà anche le modalità tecniche e organizzative di realizzazione delle attività, le risorse tecnico-professionali attivate ed il costo complessivo previsto.

1.4 L'esercizio dei compiti di indirizzo, coordinamento e verifica in corso di attuazione dell'attività di Sviluppo Italia di cui al programma citato al punto precedente è attuato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

1.5 Il Ministero per i beni e le attività culturali potrà avviare, in coordinamento con l'azione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, un programma di accompagnamento alla progettazione, con riferimento specifico agli studi di fattibilità per i quali il Ministero è Amministrazione proponente, finanziandolo con risorse per l'assistenza tecnica di cui al punto 4.4 della delibera n. 36/2002 di questo Comitato.

1.6 In sede di stipula o di aggiornamento degli Accordi di programma quadro con cui vengono programmate le risorse di cui alle delibere nn. 142/1999, 84/2000, 138/2000, 48/2001 e 36/2002, le Amministrazioni proponenti riporteranno le indicazioni sull'impiego, ai fini dell'individuazione delle opere proposte a finanziamento, dei risultati degli studi di fattibilità di cui alle delibere nn. 106/1999 e 135/1999, pertinenti al settore d'investimento inerente agli Accordi in esame.

2) Banca dati degli studi di fattibilità e indirizzi per migliorare le modalità di impostazione, attuazione e valutazione degli studi di fattibilità

2.1 Nel quadro delle attività della "rete" dei Nuclei di valutazione e verifica di cui alla legge n. 144/1999, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione avvia le seguenti iniziative, affidandone il coordinamento all'Unità di valutazione degli investimenti pubblici:

a) impostazione, entro il 30 giugno 2003, di una "banca dati" degli studi di fattibilità, a partire dagli studi finanziati ex delibera n. 70/1998;

b) predisposizione, entro il 30 giugno 2003, di un documento di indirizzi tecnici, procedurali, organizzativi e metodologici per l'impostazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione degli studi di fattibilità, con la finalità di promuovere la qualità di futuri studi di fattibilità e di accrescere il loro utilizzo quale strumento in grado di migliorare qualità e tempestività degli investimenti pubblici.

Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze riferirà, entro il 31 marzo 2003, a questo Comitato sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti.

2.2 Per le finalità di cui al precedente punto 2.1 possono essere utilizzate, di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse di cui alla delibera n. 36/2002 destinate alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

Roma, 24 ottobre 2002

IL SEGRETARIO DEL CIPE

IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario BALDASSARRI

Giulio TREMONTI

---

#### **Allegato A**

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera le Amministrazioni proponenti studi di fattibilità finanziati ai sensi della delibera n. 70/1998 dovranno:

a) inviare alla Segreteria del CIPE ed all'Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) un riepilogo della situazione degli studi di propria competenza, indicando lo stato di avanzamento di ciascuno studio (in corso di elaborazione, consegnato, certificato ai sensi della delibera 28 marzo 2002 n. 11, punto 1.1), e gli eventuali sbocchi progettuali previsti per le opere individuate dallo studio. Il riepilogo verrà redatto seguendo un modello di rilevazione che l'UVAL trasmetterà in tempo utile alle Amministrazioni interessate;

b) completare la trasmissione, alla Segreteria del CIPE, della documentazione di cui al punto 1.2 della predetta delibera n. 11/2002. Degli studi certificati verrà inviata copia completa (in supporto magnetico o cartaceo) all'UVAL.

2. Fatta salva la possibilità di segnalare, da parte delle Amministrazioni competenti, i casi nei quali sussistano difficoltà rilevanti di ultimazione o di certificazione dello studio o di trasmissione della documentazione, del mancato adempimento di quanto previsto al punto 1b) si terrà conto in sede di assegnazione di eventuali fondi per il co-finanziamento di nuovi studi di fattibilità a valere sulle risorse per le aree depresse.

3. Sulla base della documentazione di cui al punto 1 a) e 1 b), il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS), avvalendosi del supporto tecnico di Sviluppo Italia, identifica, in base a criteri di qualità e tenendo conto dell'eventuale ordine di priorità espresso dalle Amministrazioni proponenti, un primo elenco di studi di fattibilità ai quali dare il supporto tecnico di cui al punto 1.2 del testo della presente delibera, e ne informa le Amministrazioni competenti.

4. Le Amministrazioni competenti possono richiedere, entro 30 giorni dalla data della comunicazione del DPS, modifiche e revisioni dell'elenco di studi di cui al punto 3. Ove necessario, tali modifiche potranno essere concordate anche attraverso incontri tecnici con il DPS e Sviluppo Italia.